



CONFINDUSTRIA  
Friuli Venezia Giulia

STATUTO

della

CONFINDUSTRIA FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvato dal Consiglio Direttivo del 19 settembre 2017

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Costituzione, sede e categorie di soci**

È costituita, con sede in Trieste, la Rappresentanza regionale di Confindustria in Friuli Venezia Giulia, denominata Confindustria Friuli Venezia Giulia con lo scopo di essere interlocutore della Regione e strumento di raccordo tra le Associazioni di territorio, secondo quanto definito dal successivo art. 2.

Essa è costituita dalle Associazioni di territorio del Friuli Venezia Giulia aderenti a Confindustria e dall'ANCE regionale che ne garantiscono l'adeguato sostegno, riconoscendo risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie ad assicurare massima efficacia funzionale e prestazioni qualificate. E' una componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, così come definita dall'articolo 5 dello Statuto di Confindustria, che disciplina diritti ed obblighi che da tale ruolo organizzativo derivano.

Le Associazioni di territorio, promuovono - nello spirito della riforma ed attraverso percorsi di aggregazione - un sistema integrato della rappresentanza e dei servizi a perimetro regionale.

Adotta l'emblema confederale.

Sono soci effettivi le Associazioni di territorio del Friuli Venezia Giulia aderenti a Confindustria e l'ANCE FVG.

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio riconosciute alla competenza di Confindustria FVG.

Altre rappresentanze di categoria - che sulla base di accordi di sistema nazionale prevedano specifiche rappresentanze regionali - saranno considerate soci aggregati, senza diritto di voto, e potranno stipulare contratti di servizio.

### **Art. 2 – Scopi**

Nell'ambito della ripartizione di ruoli e prestazioni all'interno del sistema confederale e secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto confederale, è conferita alla Confindustria FVG l'interlocuzione con il sistema istituzionale regionale con funzioni di coordinamento per le tematiche che hanno nelle autorità regionali l'interlocutore istituzionale di riferimento in quanto assegnate alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione FVG, a tutela degli interessi del sistema, nonché la relativa attività di consulenza, assistenza ed informazione destinata a tutte le altre componenti del sistema confederale.

In tale quadro la Confindustria FVG si propone di:

- Promuovere valori sociali e civili e di comportamento propri dell'imprenditoria nel contesto di una libera società in sviluppo;
- rappresentare e tutelare, in un'ottica di coordinamento e condivisione, nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni regionali, con le organizzazioni politiche economiche e sociali e con ogni altra componente regionale della società, gli interessi delle imprese iscritte alle associazioni di territorio aderenti;
- attuare nei confronti dei soggetti sopra indicati interventi idonei a promuovere le condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;

- partecipare alla formazione degli organi e alla vita associativa di Confindustria secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di questa e svolgere attività di raccordo e di cooperazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni nazionali di settore;
- svolgere attività di studio e di ricerca, a favore delle associazioni di territorio aderenti, provvedere alla informazione relativamente alle materie di competenza legislativa ed amministrativa regionale di interesse per il sistema industriale, dei servizi e del turismo;
- favorire la collaborazione ed il coordinamento tra le Associazioni ed Unioni aderenti, salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza di ciascuna;
- in tale quadro, promuovere attività ed iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse ed accrescere la coesione del sistema;
- istituire e gestire unitariamente eventuali servizi di comune interesse per delega delle Associazioni ed Unioni territoriali aderenti ogni qualvolta si possano realizzare economie di scala;
- assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra imprenditori;
- porre in essere, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti ed in particolare con le Associazioni ed Unioni aderenti, ogni azione utile per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

Confindustria FVG non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Può promuovere o partecipare, su approvazione del Consiglio di Presidenza, ad attività di natura imprenditoriale, comunque non in conflitto con le attività dei soci, per una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Persegue le proprie finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema associativo, anche con riferimento agli assetti istituzionali definiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, con l'obiettivo, comunque, di evitare ogni sovrapposizione e duplicazione di competenze.

Confindustria FVG ispira la propria azione ai principi della apertività, dell'autonomia, della libera iniziativa e della concorrenza nonché a quelli contenuti nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto e armonizza la propria attività con quella delle altre componenti del sistema in conformità ai principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale utilizzando risorse e competenze già disponibili in una logica di condivisione.

Le Associazioni ed Unioni territoriali sono tenute a trasmettere alla Confindustria FVG il proprio bilancio consuntivo, dopo l'approvazione delle rispettive Assemblee.

## **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA CONFINDUSTRIA FVG**

### **Art. 3 Organi**

Sono organi di Confindustria FVG:

- a) il Consiglio di Presidenza
- b) il Presidente

## **Art. 4 Consiglio di Presidenza**

### **4.1 Composizione**

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente di Confindustria FVG, dai Presidenti delle Associazioni socie di cui ai commi 2 e 5 dell'art.1, dal Presidente Regionale eletto dalla Piccola Industria e dal Presidente Regionale eletto dai Giovani Imprenditori.

Alle riunioni possono essere invitati i Direttori delle Associazioni di territorio e di ANCE FVG.

Nel caso in cui il Presidente di un'Associazione territoriale socia sia eletto Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, al suo posto subentrerà, con diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione territoriale che lo ha espresso.

I componenti il Consiglio di Presidenza sono, di diritto, Vice Presidenti della Confindustria Friuli Venezia Giulia a supporto dell'attività del Presidente.

### **4.2 Riunioni e deliberazioni**

Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno quattro volte l'anno ed ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno due componenti.

Non è ammessa la delega.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito, quando sia presente almeno la metà dei voti degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, fatte salve le diverse materie a più ampia maggioranza previste dal presente statuto.

Alle Associazioni territoriali socie spettano i voti determinati con le modalità di cui all'articolo 10 punto 4.

Il Presidente Regionale, il Presidente della Piccola Industria, il Presidente dei Giovani Imprenditori ed il Presidente di ANCE FVG hanno rispettivamente diritto ad un voto.

### **4.3 Attribuzioni**

Il Consiglio di Presidenza:

- a) definisce le politiche per l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni aderenti; approva le priorità delle politiche di tutela generale degli interessi delle imprese regionali aderenti al Sistema Confindustria;
- b) approva i contratti di servizio organizzativo;
- c) assume le posizioni ufficiali nei confronti e nei rapporti con le istituzioni regionali e con il sistema confederale;
- d) definisce gli indirizzi generali sul funzionamento e l'operatività della struttura organizzativa;
- e) approva, su proposta del Presidente, il bilancio consuntivo che viene trasmesso a Confindustria e quello preventivo;
- f) elegge il Presidente regionale di cui al successivo punto 5;

- g) nomina la Commissione di Designazione per l'elezione del Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- h) approva il Regolamento del Comitato Giovani Imprenditori e approva eventuali altri Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
- i) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Regionale;
- j) revoca il Direttore Regionale;
- k) nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria FVG negli organi di Confindustria;
- l) nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria FVG negli enti esterni;
- m) delibera le modifiche allo Statuto con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto; dopo 2 votazioni in date successive si passa alla maggioranza degli aventi diritto;
- n) delibera l'eventuale scioglimento di Confindustria FVG nominandone i liquidatori;
- o) delibera sanzioni per inadempienza alle disposizioni del presente Statuto.

Le Associazioni territoriali sono impegnate a corrispondere alla Confindustria FVG un contributo annuo, necessario a garantire l'erogazione delle prestazioni istituzionali della stessa, secondo quanto previsto dal Bilancio Preventivo approvato.

La quota contributiva a carico di ciascuna Associazione viene definita in proporzione ai contributi ordinari delle Associazioni ed Unioni aderenti consuntivati nell'anno precedente fatta cento la somma degli stessi.

I contributi sono incassati in rate trimestrali anticipate di uguale importo.

Per quanto riguarda ANCE FVG la contribuzione sarà oggetto di specifiche definizioni in attuazione della normativa di sistema.

Alle Associazioni territoriali possono essere altresì richiesti eventuali contributi aggiuntivi straordinari, finalizzati a specifiche occorrenze, il cui ammontare nonché le relative modalità di ripartizione sono determinate dal Consiglio di Presidenza con la maggioranza definita per l'approvazione dei Bilanci, fatti salvi i contributi straordinari per spese non rientranti nella gestione caratteristica per i quali è richiesta l'unanimità degli aventi diritto.

## **Art. 5 Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza su proposta della Commissione di designazione.

La scelta viene effettuata, in via prioritaria, tra i Presidenti delle Associazioni di territorio o, in subordine, laddove si ravvisi la possibilità di realizzare un più ampio consenso, tra rappresentanti di imprese associate che abbiano ricoperto cariche direttive nel sistema associativo regionale ai suoi diversi livelli, e che risultino in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa confederale per l'eleggibilità a cariche associative apicali.

Nella nomina del Presidente dovrà comunque essere assicurato il rispetto di una ragionevole rotazione tra i rappresentanti delle associazioni di territorio aderenti.

Il Presidente regionale porta a termine il proprio mandato indipendentemente dalla scadenza del proprio incarico come Presidente di Associazione di territorio.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito ad interim, nelle sue funzioni, dal Presidente più anziano delle Associazioni di territorio di cui al comma 5 dell'art.1.

Qualora la sostituzione si protragga oltre i due mesi, il Presidente ad interim convoca il Consiglio di Presidenza per valutare l'opportunità di avviare le procedure per l'elezione di un nuovo Presidente.

Venendo a mancare in via definitiva e per qualunque motivo il Presidente, il Presidente ad interim convoca entro e non oltre i due mesi successivi il Consiglio di Presidenza per avviare la procedura di nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla scadenza naturale del Presidente che ha sostituito e potrà essere candidato a nuova elezione qualora abbia ricoperto l'incarico per meno di due anni.

Il Presidente rappresenta Confindustria FVG anche in giudizio, ed è il simbolo dell'unità delle Associazioni di Territorio e dei Soci di cui al comma 5 dell'art. 1. Esercita tutti i poteri che non siano riservati dal presente Statuto al Consiglio di Presidenza.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- b) attuare le delibere degli organi di cui alla precedente lettera a);
- c) proporre al Consiglio di Presidenza la nomina e la revoca del Direttore Regionale;
- d) decidere, dopo aver consultato il Direttore Regionale, riguardo agli indirizzi organizzativi di Confindustria FVG;
- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporre la misura del contributo dovuto a Confindustria FVG dalle Associazioni aderenti di cui al comma 5 dell'art.1, sottoponendolo al Consiglio di Presidenza;
- f) proporre al Consiglio di Presidenza l'approvazione degli accordi regionali di cui al comma 7 dell'art.1;
- g) proporre al Consiglio di Presidenza, l'approvazione dei contratti di servizio organizzativo con le Associazioni di categoria e le Federazioni di settore;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza. Le decisioni adottate dovranno essere sottoposte al Consiglio di Presidenza per la ratifica, nella prima riunione immediatamente successiva;
- i) affidare, la gestione di materie e di progetti, a propri delegati, scelti anche al di fuori del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente ha la facoltà di estendere l'invito, di volta in volta e sempre senza diritto di voto, a soggetti esterni in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

## **Art. 6 Commissione di Designazione**

La Commissione di Designazione viene formata dal Consiglio di Presidenza, con sorteggio di tre componenti.

A tal fine i due ultimi Past President ed il Probiviro più anziano di ogni Associazione di territorio individuano tre candidati associati in possesso di significativa esperienza imprenditoriale ed associativa.

Da ciascuna delle indicazioni delle tre territoriali viene sorteggiato, dal Consiglio di Presidenza, un componente della Commissione di Designazione, in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione di tutte le Associazioni di territorio.

## **Art. 7 Organi di controllo**

In caso di controversie, le funzioni arbitrali e interpretative, sono esercitate dai Probiviri confederali.

Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti indispensabili per accedere alle cariche sono svolte dai Probiviri dell'Associazione di territorio che esprime il candidato.

Il controllo della gestione economica e finanziaria viene esercitato da tre Revisori Contabili, eletti dal Consiglio di Presidenza sulla base di una rosa di numero superiore di candidati, secondo quanto previsto dall'art. 6.

## **Art. 8 Giovani Imprenditori**

Nell'ambito della Confindustria Friuli Venezia Giulia viene costituito il Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori del Friuli Venezia Giulia, disciplinato da uno specifico regolamento, in conformità alle norme ed ai principi generali confederali.

In una logica di massima flessibilità e semplificazione, il Comitato regionale Giovani Imprenditori sarà costituito da membri individuati all'interno dei Consigli dei Comitati territoriali fino ad un massimo di sette.

## **Art. 9 Piccola Industria**

Nell'ambito della Confindustria Friuli Venezia Giulia viene prevista la figura del Presidente Regionale della Piccola Industria eletto tra i Presidenti/Rappresentanti delle articolazioni della Piccola Industria delle tre Associazioni territoriali del FVG.

## **Art. 10 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi**

### **10.1 Cariche**

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è più rieleggibile.

Le cariche in Confindustria FVG sono prestate a titolo gratuito e possono essere ricoperte soltanto da persone con responsabilità aziendale, di grado rilevante, nelle imprese iscritte alle Associazioni aderenti secondo le previsioni previste dal codice etico e dall'apposita regolamentazione confederale.

Coloro che sono chiamati a ricoprire qualunque carica devono uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico. Tutte le cariche sono incompatibili con incarichi politici.

La perdita dei requisiti previsti per ciascuna carica dal presente Statuto genera l'automatica decadenza dalla carica stessa.

Gli eletti in sostituzione delle persone cessate dall'incarico prima della scadenza, rimangono in carica fino alla scadenza naturale dei sostituiti.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

### **10.2 Riunioni**

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente regionale mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

Tutte le riunioni sono presiedute dal Presidente che è assistito dal Direttore Regionale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

E' ammessa la partecipazione alle riunioni tramite strumenti telematici.

I Presidenti delle Associazioni socie in caso d'impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, potranno farsi rappresentare da un Vicepresidente della propria associazione. Non sono ammesse deleghe fra soci.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Regionale. Il verbale è portato a conoscenza degli organi, anche per via telematica.

### **10.3 Sistemi di votazione**

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

Per l'elezione e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina tra i componenti del Consiglio di due scrutatori.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione del voto per almeno altre due volte. La parità alla quarta votazione ha valore di rigetto.

Le schede bianche sono equiparate alle astensioni.

### **10.4 Attribuzione dei voti**

I voti spettanti a ciascuna Associazione Territoriale sono determinati dal rapporto fra le proprie entrate contributive ordinarie e la somma delle stesse di tutte le Associazioni territoriali del FVG. I voti sono assegnati su base percentuale nella misura di un voto per ogni punto percentuale con arrotondamento aritmetico dei decimali.



## **Art. 11 Direttore Regionale e Comitato tecnico dei Direttori**

Il Direttore Regionale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

Assicura la gestione e il funzionamento di Confindustria Friuli Venezia Giulia, secondo le direttive generali del Presidente e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza.

Indirizza e coordina l'attività del personale dipendente, stabilisce e risolve – sentito preventivamente il Presidente - il rapporto di lavoro con il personale e, nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad esso attribuiti dal Presidente, sottoscrive gli atti amministrativi delegati.

E' costituito il Comitato tecnico composto dai Direttori delle Associazioni, che viene di volta in volta convocato dal Direttore Regionale, per attuare il coordinamento delle funzioni attribuite alla Federazione e l'utilizzo sinergico delle competenze presenti nelle Associazioni socie, messe a disposizione dalle territoriali in una logica di condivisione, secondo quanto previsto dal Consiglio di Presidenza.

Il Comitato può elaborare progetti condivisi da sottoporre al Presidente regionale e al Consiglio di Presidenza;

Il Comitato, nello spirito di una condivisa e trasparente azione di lobby, promuove processi di condivisione dei contenuti, attraverso l'attività di coordinamenti tecnici, cui partecipano – per materia – i referenti tecnici delle Associazioni di territorio;

Il Comitato assicura le funzioni di supporto e coordinamento dei Comitati regionali Piccola Industria e Giovani Industriali;

## **TITOLO III - FONDO COMUNE: BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO**

### **Art. 12 Fondo Comune**

Il Fondo comune di Confindustria FVG è costituito:

- a) dai contributi dei soci;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore di Confindustria FVG e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- e) da altri redditi e rimborsi eventualmente percepiti.

Col Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria FVG e a tutte le occorrenze delle attività ad essa demandate. Il Consiglio di Presidenza stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione del fondo comune.

Durante la vita della Confederazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### **Art. 13 Bilancio preventivo e consultivo**

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito dal conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 4 entro il 30 di giugno di ciascun anno solare.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto alla preventiva verifica dei Revisori contabili, di cui all'art. 7, ultimo comma, e all'approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 4 entro il 30 di giugno di ciascun anno solare.

## **TITOLO IV - SCIoglimento E NORME DI RINVIO**

### **Art. 14 Scioglimento di Confindustria FVG**

Lo scioglimento di Confindustria FVG è deliberato dal Consiglio di Presidenza con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi nel Consiglio di Presidenza.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

### **Art. 15 Norma di rinvio**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Regolamento Unico per il Sistema Confederale, e alle normative e alle deliberazioni di Confindustria, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Art. 16 Entrata in vigore dello Statuto**

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.